

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4790 del 02/09/2026
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - UNIGRÀ SPA, CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE (RA), VIA GARDIZZA N. 9/B - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI COSTITUITE DA BIOMASSE LIQUIDE (OLI E GRASSI VEGETALI) (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4993 del 01/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno due SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - **UNIGRÀ SPA**, CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE (RA), VIA GARDIZZA N. 9/B - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI COSTITUITE DA BIOMASSE LIQUIDE (OLI E GRASSI VEGETALI) (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) - **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto (denominata "centrale IAFR"), **Unigrà SpA**, con sede legale e installazione in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 930 del 15/03/2012, successivamente aggiornata per modifiche non sostanziali con determinazioni ARPAE SAC (ora SAE) di Ravenna n. DET-AMB-2017-166 del 16/01/2017, n. DET-AMB-2018-1401 del 21/03/2018, n. DET-AMB-2024-5422 del 04/10/2024, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 930 del 15/03/2012 e smi, presentata da Unigrà SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 18/06/2026 (ns. PG/2026/113459 del 22/06/2026), riguardante la possibilità di utilizzare anche oli vegetali raffinati, oltre che grezzi, per alimentare la centrale IAFR, oli che potranno essere approvvigionati sia da fornitori terzi che dall'adiacente stabilimento alimentare gestito dalla stessa Unigrà SpA e oggetto di propria AIA;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della L.R. n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente D.G.R. n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

DATO ATTO che la variazione comunicata non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato in data 13/07/2026 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2026/127433), la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2018-5442 del 22/10/2018 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 15/07/2026 (ns. PG/2026/129594), con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 06/08/2026 (ns. PG/2026/145462 del 07/08/2026), come successivamente completata in data 26/08/2026 (ns. PG/2026/154392), ai fini del riavvio del procedimento;

CONSIDERATO che gli oli vegetali raffinati derivanti dall'adiacente stabilimento alimentare gestito dalla stessa Unigrà SpA che si intendono utilizzare come combustibile nella centrale IAFR possono già essere destinati anche ad uso energetico e sono da considerare nel conteggio della percentuale su base annua di provenienza "esterna";

ACQUISITO in data 18/08/2026 (ns. PG/2026/150618) il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta ns. PG/2026/145756 del 07/08/2026;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs. n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 930 del 15/03/2012 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato a favore di questa Agenzia in data 12/06/2026 per un importo pari ad € 250,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 930 del 15/03/2012 e smi, per le parti interessate;

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2239 del 27/12/2021, con cui veniva sostituita la prescrizione n. 3 del provvedimento di VIA di cui alla DGR n. 1178 del 11/12/2006 e smi relativo all'installazione in oggetto, con la seguente:

“il quantitativo di bioliquidi approvvigionabili dall'esterno è fissato come massimo al 70 % rispetto al quantitativo utilizzato su base annua dalla Centrale mentre il rimanente 30% dovrà derivare dai sottoprodotti della lavorazione degli oli e grassi vegetali generati all'interno dello stabilimento Unigrà adiacente; tale dato dovrà essere riportato nel report annuale di AIA redatto da Unigrà srl, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 del DLgs 152/06 e verificato da ARPAE; dovrà, inoltre, entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente delibera essere inviato alla Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA e all'ARPAE SAC di Ravenna, l'attestazione dell'avvenuto contratto di fornitura tra Unigrà e l'Azienda di trasporti che dimostri l'utilizzo di autocisterne euro 6 per la fornitura dei bioliquidi della centrale”;

dando atto che la non ottemperanza alle condizioni ambientali (prescrizioni) è soggetta a sanzione come definito dall'art. 29 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere, con l'occasione, a eliminare parte della prescrizione n. 1 stabilita nell'Allegato E dell'AIA n. 930 del 15/03/2012 e smi, in quanto l'argomento è afferente alla normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale così come le relative sanzioni;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Mauro Spadoni, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna:

DETERMINA

1. **Di accogliere** la variazione in oggetto comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, che è da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, dell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 930 del 15/03/2012 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 930 del 15/03/2012 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Unigrà SpA**, con sede legale e installazione in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399), per l'esercizio dell'**attività IPPC di** produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituite da biomasse liquide (oli e grassi vegetali) (di cui al punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. 930 del 15/03/2012 e smi, è da considerare la possibilità di utilizzare anche oli vegetali raffinati, oltre che grezzi, per alimentare la centrale IAFR, che potranno essere approvvigionati sia da fornitori terzi (con le stesse modalità di approvvigionamento già previste per gli oli grezzi), che dall'adiacente stabilimento alimentare di Unigrà, oggetto di propria AIA (tramite interconnessione impiantistica esistente e già utilizzata anche per i sottoprodotti).
Gli oli vegetali raffinati (sia provenienti da fornitori terzi, che dall'adiacente stabilimento alimentare di Unigrà), in quanto già conformi alla "*Specifica combustibile in alimentazione*" e quindi non necessitando del trattamento di lavaggio previsto per gli oli grezzi, all'atto della ricezione saranno stoccati direttamente nei serbatoi del Gruppo 4, destinati ai biocombustibili trattati pronti all'uso, senza transitare nei serbatoi dei Gruppi 1-3.
Gli oli raffinati sono soggetti alle medesime procedure di registrazione e tracciabilità documentale già in essere per gli oli grezzi.
 - 2.b) Le Caratteristiche delle biomasse vegetali liquide utilizzabili come combustibile sono aggiornate modificando l'**Allegato E**) al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 930 del 15/03/2012 e smi come segue:

ALLEGATO E

Caratteristiche delle biomasse vegetali liquide utilizzabili come combustibile

Per le biomasse vegetali liquide da utilizzare come combustibile nei motori endotermici della centrale, il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. *In merito alla provenienza (esterna o interna), deve essere data evidenza della*

ripartizione annua dei quantitativi delle biomasse vegetali liquide alimentate ai motori endotermici; tali dati sono tenuti a disposizione degli enti di controllo e i consuntivi annuali sempre inseriti nel Report annuale.

2. Le tipologie di biomasse vegetali liquide ad uso energetico utilizzabili per l'alimentazione dei motori endotermici in centrale sono esclusivamente quelle elencate nella tabella di seguito riportata:

PROVENIENZA	TIPOLOGIA
ESTERNA (Oli vegetali/raffinati d'acquisto e raffinati da stabilimento alimentare Unigrà)	Olio di palma grezzo e raffinato
	Oleina acida e stearina di olio di palma
	Olio di palmisto grezzo e raffinato
	Oleina acida e stearina di olio di palmisto
	Olio di cocco grezzo e raffinato
	Oleina acida e stearina di olio di cocco
	Olio di girasole grezzo e raffinato
	Oleina acida di olio di girasole
	Olio di mais grezzo e raffinato
	Oleina acida di olio di mais
	Olio di colza grezzo e raffinato
	Oleina di olio di colza
	Olio di soia grezzo e raffinato
	Oleina acida di olio di soia
INTERNA (Sottoprodotti da stabilimento alimentare Unigrà)	Miscele di oleine acide di oli vegetali diverse dalle oleine di palma: oleine di girasole, soia, colza, palmisto, mais, cocco
	Miscele di oli vegetali (girasole, colza, soia, palmisto, mais, cocco) costituite da teste e code di lavorazione
	Oleina acida di palma
	Stearina di palma
	Miscele di oleine acide di oli vegetali diverse dalle oleine di palma: oleine di girasole, soia, colza, palmisto, mais, cocco
	Miscele di oli vegetali (girasole, colza, soia, palmisto, mais, cocco) costituite da teste e code di lavorazione

3. [...omissis...]

4. [...omissis...]

5. Per l'utilizzo come combustibile in centrale di sottoprodotti provenienti dai processi

di lavorazione svolti nell'adiacente stabilimento produttivo Unigrà, deve essere effettuata una caratterizzazione iniziale per ciascuna tipologia di tali sottoprodotti, avendo a riferimento i limiti di omologa di cui al precedente punto ("specifica biomasse in ingresso centrale") previsti per l'accettazione delle biomasse vegetali ad uso combustibile di provenienza esterna.

Per l'utilizzo come combustibile in centrale degli oli raffinati provenienti dall'adiacente stabilimento produttivo Unigrà, deve essere effettuata una caratterizzazione iniziale per ciascuna tipologia di tali oli (ad esempio colza, girasole, soia, eccetera), avendo a riferimento i limiti di omologa di cui al successivo punto 7 ("specifica combustibile in alimentazione") previsti per l'accettazione delle biomasse vegetali ad uso combustibile di provenienza esterna.

Tale caratterizzazione, da trasmettere ad ARPAE di Ravenna, è da ripetere in caso di variazioni significative dei cicli produttivi da cui derivano tali sottoprodotti.

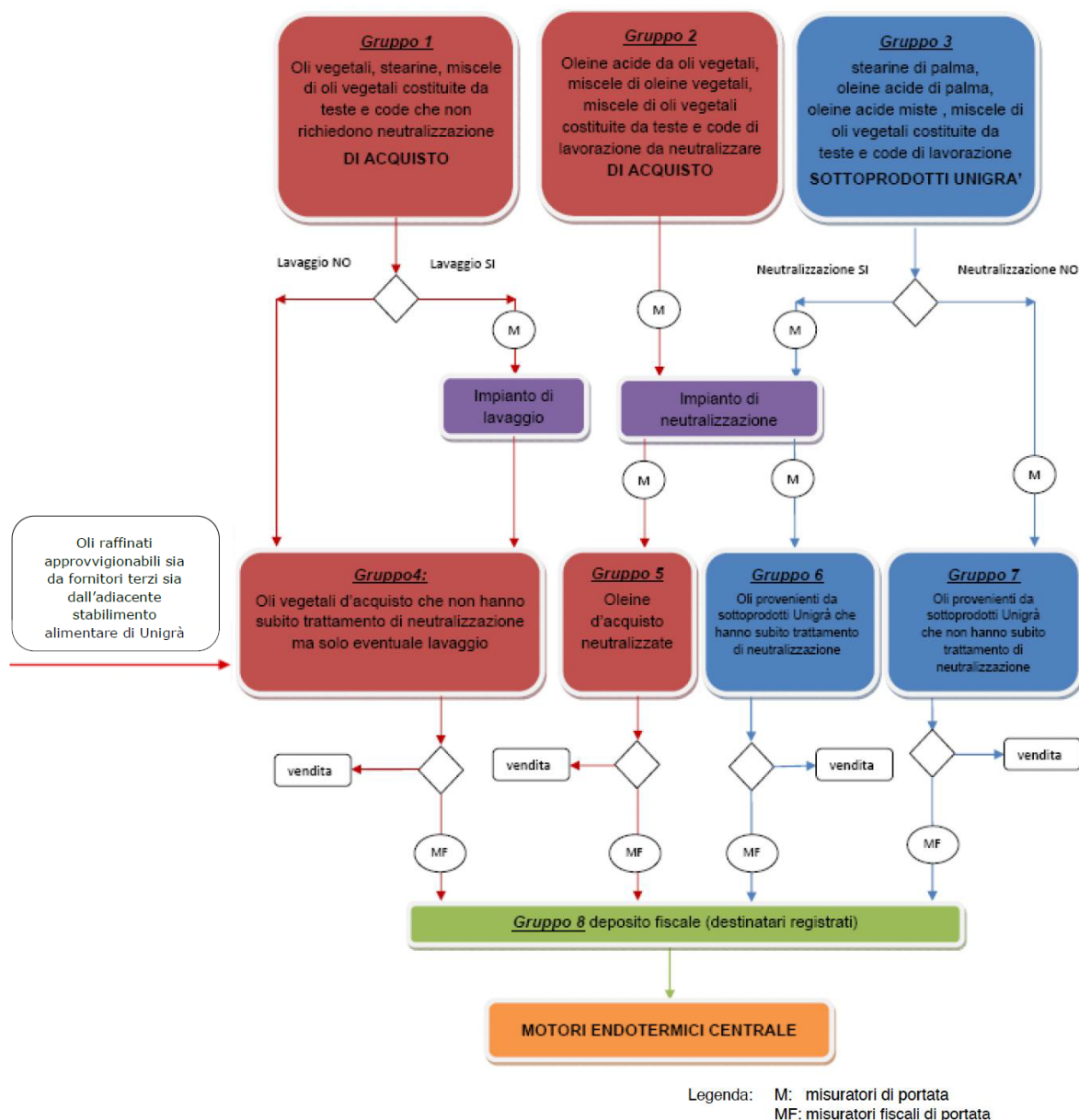
6. A seguito dell'accertata conformità alle specifiche di omologa sopraindicate, le biomasse vegetali liquide conferite in centrale vengono gestite secondo le seguenti modalità operative:

[...omissis...]

- III Fase Stoccaggio oli trattati: le biomasse vegetali liquide da alimentare ai motogeneratori, eventualmente sottoposti a trattamenti, vengono stoccate in 4 gruppi di serbatoi dedicati presenti in centrale; in particolare:
 - nel **Gruppo 4** vengono stoccati:
 - gli oli grezzi d'acquisto non sottoposti a neutralizzazione (da Gruppo 1);
 - gli oli raffinati (approvvigionabili sia da fornitori terzi, sia dall'adiacente stabilimento alimentare di Unigrà) stoccati direttamente qui senza passare dai Gruppi 1-3;

[...omissis...]

Le modalità gestionali dei flussi di biomasse vegetali liquide conferite in centrale sono schematizzate nel diagramma di flusso semplificato di seguito riportato, in cui sono evidenziate in rosso le biomasse di provenienza esterna e in blu quelle di provenienza interna.



[...omissis...]

- 2.c) Le Modalità di campionamento delle biomasse vegetali liquide di provenienza esterna sono aggiornate modificando l'**Allegato F)** al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 930 del 15/03/2012 e smi come segue:

ALLEGATO F

[...omissis...]

COMBUSTIBILI

[...omissis...]

MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO DELLE BIOMASSE VEGETALI LIQUIDE DI PROVENIENZA ESTERNA

[...omissis...]

Nella tabella seguente vengono riassunte le attività di monitoraggio e le relative modalità di campionamento, in funzione del tipo di fornitore, della provenienza e del vettore di trasporto, delle biomasse vegetali liquide utilizzabili come combustibile in centrale:

Tipo di biomassa	Origine	Accettazione omologa preventiva da parte del fornitore	Tipo di fornitore	Profilo di monitoraggio acquisto combustibile	Modalità di campionamento	Criteri di applicazione
Olio di palma grezzo e raffinato	Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	
	Stabilimento alimentare Unigrà	-	-	Omologa per accettazione in centrale	Caratterizzazione preventiva	Trasferimento tramite tubazione esistente dedicata dall'adiacente stabilimento alimentare Unigrà
Oleina e stearina di olio di palma	Locale Nazionale Comunitaria Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave, autocisterna o ferrocisterna
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
Olio di palmisto grezzo e raffinato	Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	
	Stabilimento alimentare Unigrà	-	-	Omologa per accettazione in centrale	Caratterizzazione preventiva	Trasferimento tramite tubazione esistente dedicata dall'adiacente stabilimento alimentare Unigrà
Oleina e stearina di olio di palmisto	Locale Nazionale Comunitaria Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave, autocisterna o ferrocisterna
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	Trasporto via nave

Tipo di biomassa	Origine	Accettazione omologa preventiva da parte del fornitore	Tipo di fornitore	Profilo di monitoraggio acquisto combustibile	Modalità di campionamento	Criteri di applicazione
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
Olio di cocco grezzo e raffinato	Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	
	Stabilimento alimentare Unigrà	-	-	Omologa per accettazione in centrale	Caratterizzazione preventiva	Trasferimento tramite tubazione esistente dedicata dall'adiacente stabilimento alimentare Unigrà
Oleina e stearina di olio di cocco grezzo	Locale Nazionale Comunitaria Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave, autocisterna o ferrocisterna
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
Olio di girasole grezzo e raffinato	Locale Nazionale Comunitaria Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave, autocisterna o ferrocisterna
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna

Tipo di biomassa	Origine	Accettazione omologa preventiva da parte del fornitore	Tipo di fornitore	Profilo di monitoraggio acquisto combustibile	Modalità di campionamento	Criteri di applicazione
	Stabilimento alimentare Unigrà	-	-	Omologa per accettazione in centrale	Caratterizzazione preventiva	Trasferimento tramite tubazione esistente dedicata dall'adiacente stabilimento alimentare Unigrà
Oleina di olio di girasole	Locale Nazionale Comunitaria Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave, autocisterna o ferrocisterna
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
Olio di mais grezzo e raffinato	Locale Nazionale Comunitaria Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave, autocisterna o ferrocisterna
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
	Stabilimento alimentare Unigrà	-	-	Omologa per accettazione in centrale	Caratterizzazione preventiva	Trasferimento tramite tubazione esistente dedicata dall'adiacente stabilimento alimentare Unigrà
Oleina di mais grezzo	Locale Nazionale Comunitaria Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave, autocisterna o ferrocisterna
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	Trasporto via nave

Tipo di biomassa	Origine	Accettazione omologa preventiva da parte del fornitore	Tipo di fornitore	Profilo di monitoraggio acquisto combustibile	Modalità di campionamento	Criteri di applicazione
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
Olio di colza grezzo e raffinato	Locale Nazionale Comunitaria Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave, autocisterna o ferrocisterna
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
	Stabilimento alimentare Unigrà	-	-	Omologa per accettazione in centrale	Caratterizzazione preventiva	Trasferimento tramite tubazione esistente dedicata dall'adiacente stabilimento alimentare Unigrà
Oleina di olio di colza	Locale Nazionale Comunitaria Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave, autocisterna o ferrocisterna
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
Olio di soia grezzo e raffinato	Locale Nazionale Comunitaria Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave, autocisterna o ferrocisterna
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	Trasporto via nave

Tipo di biomassa	Origine	Accettazione omologa preventiva da parte del fornitore	Tipo di fornitore	Profilo di monitoraggio acquisto combustibile	Modalità di campionamento	Criteri di applicazione
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
	Stabilimento alimentare Unigrà	-	-	Omologa per accettazione in centrale	Caratterizzazione preventiva	Trasferimento tramite tubazione esistente dedicata dall'adiacente stabilimento alimentare Unigrà
Oleina di olio di soia	Locale Nazionale Comunitaria Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave, autocisterna o ferrocisterna
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna
Miscele di oleine acide di oli vegetali diverse dalle oleine di palma (girasole, colza, soia, palmisto, mais, cocco)	Locale Nazionale Comunitaria Extracomunitaria	Si	ABITUALE	Tab. 1	Mod. 1	Trasporto via nave, autocisterna o ferrocisterna
		No	ABITUALE	Tab. 2	Mod. 2	Trasporto via nave
					Mod. 3	ferrocisterna Trasporto via autocisterna o
			NUOVO FORNITORE	Tab. 2	Mod. 2 - Mod. 3	Trasporto via nave
					Mod. 3	Trasporto via autocisterna o ferrocisterna

Tipo di biomassa	Origine	Accettazione omologa preventiva da parte del fornitore	Tipo di fornitore	Profilo di monitoraggio acquisto combustibile	Modalità di campionamento	Criteri di applicazione
<i>Miscele di oli vegetali (girasole, colza, soia, palmisto, mais, cocco, ecc.) costituite da teste e code di lavorazione</i>	<i>Locale Nazionale Comunitaria Extracomunitaria</i>	<i>Si</i>	<i>ABITUALE</i>	<i>Tab. 1</i>	<i>Mod. 1</i>	<i>Trasporto via nave, autocisterna o ferrocisterna</i>
		<i>No</i>	<i>ABITUALE</i>	<i>Tab. 2</i>	<i>Mod. 2</i>	<i>Trasporto via nave</i>
					<i>Mod. 3</i>	<i>Trasporto via autocisterna o ferrocisterna</i>
			<i>NUOVO FORNITORE</i>	<i>Tab. 2</i>	<i>Mod. 2 - Mod. 3</i>	<i>Trasporto via nave</i>
					<i>Mod. 3</i>	<i>Trasporto via autocisterna o ferrocisterna</i>
<i>Oleina acida di palma</i>	<i>Sottoprodotto dello stabilimento alimentare Unigrà</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Omologa per accettazione in centrale</i>	<i>Caratterizzazione preventiva</i>	<i>-</i>
<i>Stearina di palma</i>	<i>Sottoprodotto dello stabilimento alimentare Unigrà</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Omologa per accettazione in centrale</i>	<i>Caratterizzazione preventiva</i>	<i>-</i>
<i>Miscele di oleine acide di oli vegetali diverse dalle oleine di palma (girasole, colza, soia, palmisto, mais, cocco)</i>	<i>Sottoprodotto dello stabilimento alimentare Unigrà</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Omologa per accettazione in centrale</i>	<i>Caratterizzazione preventiva</i>	<i>-</i>
<i>Miscele di oli vegetali (girasole, colza, soia, palmisto, mais, cocco, ecc.) costituite da teste e code di lavorazione</i>	<i>Sottoprodotto dello stabilimento alimentare Unigrà</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Omologa per accettazione in centrale</i>	<i>Caratterizzazione preventiva</i>	<i>-</i>

- Di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE di Ravenna;
- Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. 930 del 15/03/2012 e smi;

5. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Conselice e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
6. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;
7. Di dare atto che per l'attuazione della modifica oggetto del presente aggiornamento di AIA sono fatti salvi gli adempimenti in materia di energia;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.